

COMUNE DI TREPUZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 30/03/2019

OGGETTO: Atto di indirizzo finalizzato all'assunzione di responsabilità al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (Divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista) e delle disposizioni legislative di attuazione.

L'anno 2019 e questo giorno 30 del mese di marzo alle ore 11:30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte		X
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto		X

Partecipa il Segretario Generale DOTT. BENVENUTO BISCONTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- ai sensi della XII Disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
- ai sensi dell'art. 4 della Legge del 20 giugno 1952, n. 645 (cd. Legge "Scelba"), "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 ("Riorganizzazione del disciolto partito fascista" ndr.) è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516";
- ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966", così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" (convertito, con modificazioni, con Legge 25 giugno 1993 n. 205, cd. Legge "Mancino"), "È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni".

RITENUTO necessario dare opportuna evidenza alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e alle disposizioni legislative sopra richiamate, anche nelle molteplici attività di competenza comunale e, in particolare, in relazione:

- alla regolamentazione e concessione di occupazione di suolo pubblico e delle pubbliche affissioni;
- ai rapporti con le libere forme associative;
- agli organismi comunali di partecipazione regolarmente istituiti;
- all'utilizzo di sale e strutture comunali;
- all'adozione e alla gestione di beni pubblici comunali;
- alla concessione di patrocinio da parte del Comune di Trepuzzi;

Acquisiti i pareri previsti dal T.U.E.L.; Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. di RICHIEDERE ai soggetti concessionari di suolo pubblico e pubbliche affissioni, alle libere associazioni partecipanti o meno a organismi comunali di partecipazione regolarmente istituiti, agli utilizzatori di sale e strutture comunali, ai gestori di beni pubblici comunali, ai richiedenti patrocinio da parte del Comune di Trepuzzi un formale impegno e assunzione di responsabilità al rispetto della

XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e delle disposizioni legislative richiamate in premessa – Legge del 20 giugno 1952 n. 645 (cd. Legge "Scelba"), "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" e Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" (convertito, con modificazioni, con Legge 25 giugno 1993 n. 205, cd. Legge "Mancino") – allo scopo di testimoniare in modo palese ed inequivoco il comune intento di garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali di libertà e democrazia presidiati dalla disposizione costituzionale e dalle relative leggi di attuazione.

La presente, con separata ed unanime votazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dott. Benvenuto Bisconti

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE F.toDOTT. BENVENUTO BISCONTI

F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:	
- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N.	
Data	
IL MESSO COMUNALE F.to Francesco Giordano	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. BENVENUTO BISCONTI
Copia conforme all'originale, per uso amministrativ	vo e di ufficio.
Dal Municipio lì,	
DATA	
	IL SEGRETARIO GENERALE